



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801

e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 26/07/2019

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI – TRIENNIO 2019-2022.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **VENTISEI** del mese di **LUGLIO** alle ore 17:52 convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 1306 del 22/07/2019, si è riunito in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

	P	A
1 SPADARO MICHELE – SINDACO	SI	
2 SACCA' PIETRO	SI	
3 SERRA ALESSANDRA		SI
4 CALARCO DOMENICO	SI	
5 D'AGOSTINO ROSARIO		SI
6 GAETANO SANTO	SI	
7 D'AGOSTINO GIUSEPPE	SI	
8 FOTI DOMENICO		SI
9 MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo	SI	
10 POLIMENI DOMENICO		SI
11 PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE	SI	

Presenti n. 7 assenti n. 4 (Serra Alessandra, D'Agostino Rosario, Foti Domenico, Polimeni Domenico).

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, con funzione verbalizzante ai sensi dell'art. 97 c. 4, lett. a) D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

In merito al punto all'ordine del giorno indicato in oggetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la medesima sia affidata per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, qual è il Comune di Laganadi, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

Dato atto che tale normativa dispone che:

- a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;
- b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;
- c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):
 1. l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 2. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
 3. coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) L'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;
- e) I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;
- f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra indicati;

Dato atto:

- che, in adempimento alle predette disposizioni nonché a quelle del Regolamento Comunale di Contabilità, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 23/05/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di Laganadi per il periodo 23.05.2016 (data esecutività della citata deliberazione) al 22/05/2019;
- che dal 23 maggio 2019 fino alla nomina del nuovo revisore l'Ente, a seguito consenso del Revisore in scadenza, si avvale dell'istituto della "prorogatio" per il periodo di 45 giorni come previsto dall'art. 235 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- lo stesso Decreto Legge, all'art. 16, comma 25, ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 1 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
 - fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
 - fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;
- lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza. Infatti, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;
- con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011;
- il D.M. Interno 15 febbraio 2012, n. 23 recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario detta le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il D.M. 26 novembre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^a Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema e avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Atteso, altresì, che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2018 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

Considerato che alla data del 23 maggio 2019 è scaduto l'organo di revisione del Comune, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293;

Dato e preso atto che:

- a) con nota prot. n. 495 in 19.03.2019 è stata comunicata alla Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Reggio Calabria la scadenza dell'incarico dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- b) con nota prot. n. 52607 in data 19.04.2019 la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha comunicato la data di sorteggio per il giorno 29.04.2019;
- c) con nota acclarata al protocollo dell'Ente al n. 772 del 29.04.2019 la Prefettura - U.T.G. di Reggio Calabria ha comunicato il verbale di sorteggio con gli esiti dell'estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio comunale dell'ente;
- d) i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND	Nominativo
1°	TURIANO DEMETRIO
2°	AURELIO MICHELE
3°	MIGNOLO ENRICO

Dato atto che:

- questo Comune ha provveduto a contattare il primo estratto, e che lo stesso non si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina con nota pervenuta al protocollo comunale in data 15.05.2019 prot. 891;
- successivamente, si è proceduto a contattare in ordine di estrazione: il primo nominativo di riserva estratto (con comunicazione prot. n. 892 del 15.05.2019), il quale rinunciava all'incarico con nota inviata tramite pec del 21.05.2019, ed acclarata al protocollo dell'Ente al n. 937 del 21.05.2019;

Ritenuto, pertanto, successivamente di contattare il secondo nominativo di riserva estratto (con nota prot. n. 938 del 22.05.2019) nella persona del Dott. MIGNOLO Enrico e che lo stesso si è dichiarato disponibile ad accettare la nomina con nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 1009 del 05.06.2019;

Vista l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato ed acquisita al protocollo comunale in data 05.06.2019 al n° 10098, da cui risulta per eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 del D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii., nonché per la disponibilità all'assunzione dell'incarico, il seguente esito:

ND	Nominativo	Incompatibilità o altri impedimenti	Disponibilità assunzione incarico
1°	MIGNOLO ENRICO	NO	SI

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona del Dott. MIGNOLO ENRICO;

Visto inoltre l'art. 241, comma 7, del d. Lgs 267/2000, il quale demanda alla deliberazione di nomina la determinazione del compenso spettante all'organo di revisione;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che, all'art. 241, comma 1, prevede che “*il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale*”;
- il D.M. 21/12/2018 recante “*Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali*”;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a. da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b. da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella B, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- c. da un'ulteriore maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica come stabilita dalla tabella C, allegata al D.M. 21 dicembre 2018;
- d. da un'ulteriore maggiorazione massima del 20% in relazione a ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e. da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;
- f. dal rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, il cui importo, ai sensi dell'art. 241, comma 6-bis, del d.Lgs. n. 267/2000, “non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi”;

Ritenuto di determinare, ai sensi del D.M. 21/12/2018 e della normativa sopra richiamata, a favore dell'organo di revisione dell'ente, i seguenti emolumenti:

- Compenso annuo (compreso delle eventuali maggiorazioni): €. 2.480,00 oltre a oneri fiscali e contributivi, se e in quanto dovuti;

Tenuto conto la spesa annua massima sostenibile, trova copertura finanziaria al capitolo 20 (Missione 02, Programma 01, Titolo 1) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

Visti:

- il vigente Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;
- il DM Interno 21 dicembre 2018;
- la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano, su n. 7 consiglieri presenti e n. 7 votanti

DELIBERA

Di nominare, a seguito dell'estrazione a sorte indicata in premessa, quale revisore dei conti per il triennio 2019-2022 il Dottor **MIGNOLO Enrico (MGNNRC77L21F537F)**, nato a Vibo Valentia il 21/07/1977, domiciliato in Vibo Valentia, Via Pasquale De Maria, n. 10 in possesso dei requisiti di legge, essendo iscritto nell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti locali istituito ai sensi dell'art. 15, comma 25 del D.L. n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011.

Di dare atto che il suddetto professionista ha reso la dichiarazione di non sussistenza di alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, e che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.

Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art. 241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di 2.480,00, oltre ad Iva, e contributo previdenziale, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge, e rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni;

Di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di esecutività delle presente deliberazione, quindi dal 26.07.2019 e cesserà, salvo prorogatio di legge, il 25.07.2022;

Di dare atto che la spesa massima per l'organo di revisione è prevista al capitolo 20 (Missione 02, Programma 01, Titolo 1) del bilancio di previsione finanziario 2019/2021, il quale presenta la necessaria disponibilità.

Di dare atto che il responsabile dell'Area Finanziaria adotterà impegno di spesa con proprio successivo provvedimento.

Di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;

Di inviare copia della presente deliberazione alla Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo e alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, nonché al Dott. Mignolo Enrico Revisore dei Conti del Comune di Laganadi;

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa all'unanimità nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza determinata dalla necessità di consentire l'immissione del Revisore dei Conti nello svolgimento delle sue funzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to: D. Princi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Assunta Maria Neri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta dr.ssa Milena Chilà, Responsabile Area finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile.

Il Responsabile Area finanziaria
f.to: Dr.ssa Milena Chilà

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 26/07/2019

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto , Incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale, li 28/08/2019

L'ADDETTO
f.to: E. Cartellà

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:

- divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);
- **dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.**

Dalla residenza comunale li, 26/07/2019

Il Segretario Comunale
F.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993. l'originale è agli atti dell'Ente

Il Segretario Comunale
F.to: Assunta Maria Neri